



N° 9549-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| MARGHERITA CASSANO     | - Presidente Aggiunto -   |
| GUIDO RAIMONDI         | - Presidente di Sezione - |
| FELICE MANNA           | - Presidente di Sezione - |
| AMELIA TORRICE         | - Consigliere -           |
| ANTONIO VALITUTTI      | - Consigliere -           |
| ALBERTO GIUSTI         | - Consigliere -           |
| ANTONELLO COSENTINO    | - Consigliere -           |
| LINA RUBINO            | - Consigliere -           |
| ROBERTO GIOVANNI CONTI | - Rel. Consigliere -      |

DISCIPLINARE  
AVVOCATI

Ud. 09/02/2021 -  
U.P.cam.

R.G.N. 23637/2020  
non 8548  
Rep.

C.U.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23637-2020 proposto da:

MF , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI,  
rappresentato e difeso da sé medesimo;

**- ricorrente -**

**contro**

66  
21

C. U.

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,  
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
CORTE D'APPELLO DI X , PROCURATORE GENERALE PRESSO LA  
CORTE D'APPELLO DI X - SEZIONE DISTACCATA DI X  
C.O.A. - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI X  
C.N.F. - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 124/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE, depositata il 17/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
09/02/2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;  
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO  
SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di  
Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

#### FATTI IN CAUSA

Il COA di X disponeva l'apertura di un procedimento  
disciplinare a carico dell'Avv. FM , addebitandogli la  
violazione del regolamento di formazione continua adottato da detto  
Ordine con delibera del 25.5.2007, per non avere assolto l'obbligo  
formativo previsto dall'art. 9 nel triennio 2008/2010, atteso che  
aveva raggiunto il numero di 29 crediti in luogo del tetto di 50 ore  
prescritto.

Il COA di X , con la decisione pubblicata il 26 novembre  
2004, riconosceva la fondatezza dell'addebito ed irrogava all'incolpato  
la sanzione della censura.

Su impugnazione dell'Avv. M il Consiglio Nazionale  
forense, con decisione n. 124/2020, depositata il 17 luglio 2020, in  
parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la sanzione da  
applicare all'incolpato in quella dell'avvertimento.



Secondo il CNF i due profili censori proposti dal ricorrente, volti a sostenere, da un lato, la possibilità di assolvere l'obbligo formativo anche attraverso una professionalità *aliunde* acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense e, dall'altro lato, la rilevanza degli impegni lavorativi tale da giustificare una deroga all'obbligo formativo, erano destituiti di fondamento. Quanto al primo, il CNF richiamava i precedenti resi dal medesimo organo che aveva chiarito l'impossibilità di considerare ai fini dell'obbligo formativo l'esperienza professionale maturata in un settore del diritto o il generico richiamo all'attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. Sul secondo profilo, il CNF rilevava che l'obbligo formativo non poteva subire deroga in ragione degli impegni professionali ritenuti assorbenti, ancora una volta richiamando i principi espressi dallo stesso CNF in precedenti decisioni.

Il CNF, peraltro, ritenendo che l'incolpazione formulata nei confronti dell'Avv. M \_\_\_\_\_ era stata formulata sulla base dell'art. 13 del C.D.F. previgente, poi integrato dal regolamento sulla formazione permanente approvato dal CNF il 13.7.2007, corrispondente al nuovo art. 15 del C.D.F. in cui non era indicato un autonomo apparato sanzionatorio, riteneva di dovere applicare all'Avv. M \_\_\_\_\_, in forza del principio del *favor rei* -in applicazione dell'art. 65, co. 5 l. n. 247/2012-, l'art. 70, co. 6 dello stesso codice deontologico e la sanzione dell'ammonizione per la violazione del regolamento del CNF e del Consiglio dell'ordine di appartenenza.

L'Avv. M \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il COA di X \_\_\_\_\_, il CNF ed il Ministero della giustizia non si sono costituiti.



Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale forense che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., S.U., 6 giugno 2003, n. 9075; 7 dicembre 2006, n. 26182; 13 giugno 2008, n. 19513; 24 gennaio 2013, n. 1716; 24 febbraio 2015, n. 3670; 27 dicembre 2016, n. 26996; 18 aprile 2018, n.9558).

1.1 Analoga statuizione di inammissibilità va adottata con riguardo al ricorso notificato al Ministro della Giustizia, anch'esso privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio *iura novit curia* e dell'art. 11, co. 2 l. 31 dicembre 2012, n. 247, in relazione all'art. 101, co. 2 Cost.

2.1. Secondo il ricorrente il CNF avrebbe dovuto rilevare *ex officio* la causa di esclusione della rilevanza disciplinare della mancata osservanza dell'obbligo di formazione, tenuto conto che nel triennio di riferimento il ricorrente aveva raggiunto - in data 22.11.2010- il sessantesimo anno di età e che, quindi, trovava applicazione l'esenzione prevista dall'art. 11 della l. n. 247/2012, vigente al momento della irrogazione della sanzione.

2.2. Evidenziava che la sentenza impugnata aveva totalmente tralasciato di esaminare tale profilo.

3. Il ricorrente ha, poi, prospettato il vizio di motivazione perplessa, incongrua ed illogica "integrante il disvalore insito nel criterio epistemico-giuridico fatto palese dal brocardo *prevaricatio est transire dicenda*", nonché il vizio logico-giuridico di artificiosa superfetazione/inferenza concettuale non abilitata dalla logica formale (*ex falso quod libet*). Il ricorrente si riportava, quindi, al contenuto della memoria depositata il 24.5.2018, da valere come motivi di impugnazione della sentenza, concernenti le modalità di acquisizione *aliunde* della professionalità rispetto a quelle regolamentate dall'Ordine professionale, con conseguente annullamento della sentenza adottata dal COA di X , al fine di ripristinare la legalità.

4. Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è inammissibile, non ricorrendo nella sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente contestato, tenuto conto che quest'ultima risponde ai criteri fissati da queste Sezioni Unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

4.1. È noto, infatti, che in ragione del regime previsto dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla sentenza gravata, l'impugnazione della sentenza di merito è consentita soltanto per l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Si è poi aggiunto che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Ne consegue che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella

"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (sul punto, tra varie, Cass., S.U., 7 aprile 2014, 8053; Cass., S.U., 20 ottobre 2015, n. 21216 e 28 ottobre 2015, n. 21948).

4.2. Orbene, nel caso di specie, il CNF ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione che ha disatteso il ricorso proposto dall'Avv. M , esplicitando l'infondatezza dei rilievi dallo stesso esposti alla sentenza del COA di X tanto con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo formativo che all'impossibilità di ritenere esonerato l'avvocato da siffatto obbligo in ragione del carico rappresentato dall'attività professionale svolta.

4.3. Peraltro, la medesima censura, nella parte in cui prospetta un vizio di illogicità della decisione, laddove avrebbe omesso di valutare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, l'attività di autoformazione *aliunde* svolta dal ricorrente, è parimenti inammissibile, censurando, sotto il profilo di un vizio di natura processuale, un vizio di violazione di legge, correlato alla non corretta applicazione della disciplina normativa in tema di obblighi di formazione. Violazione che va recisamente esclusa, considerando che il CNF si è pienamente conformato alla previsione contenuta nel regolamento relativo alla formazione continua adottato dal COA di X , laddove indica espressamente le attività formative e gli eventi formativi che consentono l'assolvimento dell'obbligo di formazione, fra i quali è esclusa l'attività di autoformazione correlata all'attività professionale. Ciò, peraltro, in piena linea di continuità con l'orientamento espresso in maniera consolidata dal CNF, a cui tenore l'obbligo di formazione continua dell'avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa - sent. CNF n. 204/2017- o anche solo attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso - sent. CNF 58/2018-.

4.4. Orbene, tale conclusione deve ribadirsi con riguardo al caso di specie, nel quale l'inosservanza del regolamento di formazione dell'Ordine professionale di X risulta non contestata dallo stesso ricorrente, il quale non ha dimostrato che rispetto al monte ore di attività formative ve ne fossero state altre svolte dal medesimo ricorrente con le forme dettagliatamente indicate nel detto regolamento, quali eventi formativi e attività formative - cfr. artt. 3 e 4 del detto regolamento-

5. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nei termini di seguito chiariti.

5.1. Occorre anzitutto precisare, in linea con quanto dedotto in via preliminare dal ricorrente, che la questione relativa al raggiungimento del sessantesimo anno di età, dalla quale secondo il ricorrente dovrebbe derivare l'esonero dell'obbligo formativo in relazione alla previsione di cui all'art. 11, co. 2 l. n. 247/2012, deve essere esaminata da questa Corte ancorché non sia stata esaminata dal CNF e nemmeno prospettata dal ricorrente dinanzi al CNF.

5.2. È necessario premettere che, nel caso di specie, viene in rilievo l'applicazione di una disposizione normativa che non era esistente al momento della contestazione dell'illecito all'incolpato e che, tuttavia, secondo la prospettazione avrebbe dovuto trovare immediata applicazione, avendo inciso sull'esistenza stessa della violazione deontologica al medesimo contestata. Ragon per cui, secondo il ricorrente, risulterebbe del tutto inconferente il rilievo da parte dell'incolpato della causa esonerativa dell'obbligo formativo al raggiungimento del sessantesimo anno di età, in quanto il giudice deve farne diretta applicazione anche in assenza di domanda o eccezione da parte dell'incolpato.

5.3. Ora, il ricorrente deduce che il CNF avrebbe totalmente omesso di considerare il raggiungimento del sessantesimo anno di età nel corso del triennio preso a base dell'inosservanza dell'obbligo

formativo – al quale avrebbe peraltro fatto espresso riferimento il Procuratore Generale della Cassazione nel corso del giudizio disciplinare innanzi al CNF– e la conseguente rilevanza della causa di esonero dal detto obbligo prevista dall'art. 11 della l. n. 247/2012, in vigore fin dalla pendenza del giudizio disciplinare e, dunque, al momento dell'irrogazione della sanzione ed applicabile in ogni caso *ex officio* e retroattivamente secondo la giurisprudenza disciplinare dello stesso CNF.

5.4. La questione posta dal ricorrente è fondata per quanto attiene alla possibilità del suo esame da parte di queste Sezioni Unite.

5.5. Giova premettere che l'incolpazione rivolta all'odierno ricorrente dal COA di X ha riguardato l'inosservanza del regolamento sulla formazione continua adottato dallo stesso Ordine professionale con delibera del 25.5.2007, per non avere lo stesso assolto l'obbligo formativo in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento anzidetto.

5.6. Orbene, la questione prospettata dal ricorrente con riguardo al raggiungimento del sessantesimo anno di età ed alla sua rilevanza rispetto alla contestazione circa il mancato assolvimento dell'obbligo formativo a fronte del monte ore fissato dal regolamento sulla formazione professionale dell'Ordine degli Avvocati di X non è preclusa in cassazione (ed è quindi deducibile come motivo di ricorso), trattandosi di questione di diritto che non importa nuovi accertamenti di fatto, considerato anche che, con il ricorso al CNF, il M aveva mantenuto viva e controversa la questione della sussistenza o meno della violazione dell'obbligo formativo (e quindi dell'illiceità della condotta), sia pure sotto il profilo della (pretesa) insussistenza dell'obbligo in caso di autoformazione.

5.7. In definitiva, è proprio il principio "*iura novit curia*" che eleva la ricerca del "diritto" a potere-dovere del giudice -arg. Cass. n. 34158/2019-, che può porre a fondamento della sua decisione

disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame -cfr. Cass. n. 30607/2018-.

6. Occorre a questo punto passare all'esame dell'ulteriore questione concernente il vizio nel quale sarebbe incorsa la decisione impugnata del CNF per non avere fatto applicazione della causa esonerativa dell'obbligo formativo ricadente sull'Avvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall'art. 11, c. 2, l. n. 247/2012 in epoca successiva al triennio preso in considerazione nel capo di incolpazione.

6.1. Il tema involge, all'evidenza, la questione della possibilità o meno di applicare retroattivamente l'art. 11, co. 2, l. ult. cit. rispetto alla condotta ascritta nel capo d'incolpazione all'avvocato relativa al non compiuto assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio 2008/2010, antecedente la legge n. 247/2012 e le modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense.

6.2. Orbene, per dare risposta al quesito qui prospettato occorre ripercorrere il quadro normativo di riferimento che coinvolge sia la materia degli obblighi di formazione continua degli avvocati, presi in considerazione nel procedimento disciplinare, che le previsioni contenute nel codice deontologico forense vigente al momento della contestazione ed in quello successivamente entrato in vigore.

6.3. Giova muovere dal rilievo che l'obbligo di formazione continua degli avvocati trovava il suo fondamento nel rispetto dei principi fissati dal previgente codice deontologico forense e, in particolare, nell'art. 12 - principio di competenza- e nell'art. 13.

6.4. In particolare, quest'ultima disposizione, vigente al momento della contestazione formulata a carico dell'odierno ricorrente, così recitava: *«È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e*



*accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività. I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. È dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi».*

6.5. In relazione a tale quadro regolamentare il CNF aveva varato il regolamento per la formazione continua in data 13 luglio 2007.

6.6. Tale strumento normativo, oltre a fissare il regime dei crediti formativi e ad individuare le attività che consentivano l'assolvimento dell'obbligo nel triennio, aveva dedicato l'art. 5 alle ipotesi di esonero del detto obbligo, chiarendo che: «1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'esterno o altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della attività

professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. 4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale».

6.7. Il comma 2, prima parte, dell'art. 6 del detto regolamento sanciva, poi, il principio che «Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo».

6.8. Quanto alla disciplina transitoria, l'art. 11 del regolamento ha posto l'1 settembre 2007 come data di entrata in vigore dello stesso, stabilendo al terzo comma che «Nel primo triennio di valutazione i crediti formativi da conseguire erano ridotti a venti per chi avesse compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo».

6.9. Occorre a questo punto esaminare il regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano con delibera del 14.12.2007, a cui tenore tutti gli avvocati e i praticanti abilitati iscritti, rispettivamente, all'Albo ed al relativo Registro speciale, hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal detto regolamento, secondo le modalità ivi indicate - art. 1-.

6.10. Quanto all'obbligo di formazione relativo al triennio successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso, l'art. 9 ha previsto che «Il primo periodo di valutazione della formazione

*continua decorre dall'1 gennaio 2008. In sede di prima applicazione potranno essere presi in considerazione (ai fini della maturazione dei crediti) anche le partecipazioni ad eventi svolti a decorrere dalla data del 26.5.2007. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.».*

6.11. Così fissato il quadro normativo esistente al momento della contestazione formulata nei confronti dell'Avv. M con la quale si era ipotizzata, da parte del COA di X, l'inosservanza dell'obbligo formativo in maniera conforme a quanto prescritto dall'art. 9 del regolamento dello stesso Ordine nel triennio 2008-2010, occorre dare conto delle modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense ed al regime dell'obbligo di formazione continua dell'Avvocato.

6.12. Quanto al primo aspetto, va detto che l'art. 13 del CDF è stato sostituito, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense, dall'art. 15 del nuovo CDF, in vigore dal 31 gennaio 2014, che sotto la rubrica *Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua* così recita: «L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente».

6.13. In buona sostanza, l'obbligo di formazione continua degli avvocati, già individuato come dovere deontologico all'interno dell'art. 13 del Codice deontologico forense, imponendo l'osservanza dei

regolamenti del CNF e del Consiglio dell'ordine, è stato ribadito nell'art. 15 del nuovo CDF.

6.14. Quanto all'apparato sanzionatorio, l'inosservanza di tale obbligo deontologico è punita dal nuovo codice deontologico con la sanzione dell'avvertimento prevista dall'art. 70, co. 6 dello stesso nuovo CDF, laddove precisa che l'avvocato è tenuto a rispettare i regolamenti del CNF e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e programmi formativi.

6.15. Passando ora alle modifiche concernenti il sistema della formazione professionale degli avvocati, giova ricordare che l'art. 11 della l. n. 247/2012 che ha modificato l'ordinamento professionale forense, nel prevedere a carico dell'avvocato l'obbligo di formazione continua, ha così stabilito: *«1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».*

6.16. Ed è stato poi il comma 2 dell'art. 11 ult. cit. ad avere introdotto una nuova causa di esonero dall'obbligo formativo che, ai fini del presente giudizio, è quella che riguarda espressamente *«gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età».*

6.17. Il comma 3 dello stesso art. 11 ha poi previsto che *«Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi».*

6.18. Giova ancora ricordare che con l'art. 1, co. 3 della stessa legge si è disposto che *«All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della*

*giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense».*

6.19. Il Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 reso dal CNF, entrato in vigore l'1 gennaio 2015, ha poi fissato le regole precise per il conteggio dei crediti – cfr. art. 12, co. 5 ove si prevede che *«Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale»*- ed, in linea con la previsione di cui all'art. 11, co. 3 l. n. 247/2012, concernente l'esonero dell'obbligo di formazione, ha ribadito con l'art. 15, per quel che ancora qui rileva, che *«Sono esentati dall'obbligo di formazione ... gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»*.

6.20. Così chiarito il complesso quadro normativo di riferimento, occorre a questo punto verificare se le modifiche introdotte dalla legge n. 247/2012 e dal regolamento CNF n. 6/2014 in punto di previsione della nuova causa di esonero dall'obbligo di formazione possano trovare applicazione rispetto a condotte relative all'obbligo formativo svoltesi in epoca anteriore alla loro approvazione.

6.21. Sul punto giova ricordare che l'art. 3 della legge n. 247/12, commi 3 e 4, ha previsto che *«L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice*

*deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. ...Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».*

6.22. L'art. 65, co. 1 l. ult. cit. ha poi previsto che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», mentre il comma 5 dello stesso art. 65 ha disposto che «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato».

6.23. Si pone, dunque, il problema di stabilire se la previsione concernente l'esonero dall'obbligo formativo per gli ultrasessantenni possa essere applicata retroattivamente ai procedimenti riguardanti la verifica del rispetto dell'obbligo formativo del difensore relativo a periodi precedenti rispetto a quelli disciplinati dalla legge n. 247/2012 e dal regolamento CNF n. 6/2014.

6.24. A tale quesito occorre dare risposta positiva, dovendosi ritenere applicabile al presente giudizio la disciplina transitoria di cui al comma 5 dell'art. 65 l. ult. cit.

6.25. Ed invero, queste Sezioni Unite, in linea con quanto affermato in precedenza da Cass., S.U., 16 febbraio 2015, n.3023, hanno avuto modo di precisare che l'art. 65, co. 5 l. n. 247/2012 è dedicato al nuovo codice deontologico, sicché, lungi dall'investire l'intero impianto dell'ordinamento professionale disciplinare, esso si rivela univocamente improntato a regolare esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi incriminatrici a esse rispettivamente correlate)- Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558-.

6.26. Più recentemente Cass., S.U., 24 luglio 2018, n. 19653 ha ribadito che la norma di cui al suindicato art. 65 è volta a regolare la successione tra le norme del vecchio e del nuovo Codice deontologico, e quindi delle fattispecie incriminatrici e delle correlative sanzioni di natura amministrativa applicabili, laddove per gli istituti regolati da fonte diversa dal Codice deontologico, e in particolare dalla legge, *«resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative»*, attesa la scelta discrezionale del legislatore volta a *«potenziare l'efficacia dissuasiva della sanzione, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 193)»* (cfr. Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558).

6.27. Orbene, la disposizione di cui al ricordato art. 11, co. 2, l. n. 247/2012 - ribadita quanto all'esonero dell'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni, dall'art. 15 del Regolamento sulla formazione continua CNF n. 6/2015-, incidendo sulla configurazione dell'obbligo formativo dell'avvocato in maniera innovativa rispetto alla disciplina originariamente prevista e regolata sulla base del regolamento della formazione professionale del COA di X, attiene sicuramente all'applicazione retroattiva di norma più favorevole rispetto alle cause di esonero dell'obbligo formativo

previste dal regolamento per la formazione continua adottato dal COA di X con delibera del 25.5.2007 per il periodo compreso nel triennio 2008/2010, andando a diversamente conformare, in senso meno ampio che in precedenza, l'obbligo di formazione continua nei riguardi dell'avvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

6.28. Tale conclusione è, peraltro, in linea non solo con quanto ritenuto dal CNF -cfr. parere CNF 25 ottobre 2017 n. 97, sent. n. 155/2018 e CNF sent. n. 123/2015- ma con la stessa pronunzia qui esaminata che aveva ritenuto applicabile l'art. 65, co. 5 l. n. 247/2012, nella parte in cui "ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*", irrogando all'Avv. M la sanzione dell'avvertimento.

6.29. Orbene, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra riportato deve ritenersi che l'introduzione della causa di esonero prevista dall'art. 11, co. 2 l. n. 247/2012, incidendo sugli obblighi di formazione professionale fissati dal codice deontologico sia nella versione vigente al momento della contestazione che in quella successiva - ritenuta applicabile dal CNF in relazione all'operatività dell'art. 65, c. 5, l. n. 247/2012- avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice disciplinare, in quanto quest'ultimo non doveva compiere alcun accertamento di fatti diversi da quelli prospettati dal ricorrente e l'età dello stesso emergeva dagli atti in possesso del CNF, oltre che dall'intestazione della sentenza, riportante la data di nascita dell'Avv. M -22.11.1950-, e dal codice fiscale dello stesso.

6.30. Ha dunque errato il CNF nel non fare applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 11, co. 2 l. n. 241/2017 che, in quanto destinata a regimentare in maniera innovativa e più favorevole per l'incolpato l'obbligo formativo imposto all'avvocato, dalla cui inosservanza deriva la violazione dell'art. 15 del codice deontologico forense in vigore dal 31 gennaio 2014, era invece



--

destinata a trovare immediata applicazione in forza della norma transitoria prevista dall'art. 65, co. 5, l. n. 247/2012.

6.31. Resta soltanto da aggiungere che non spetta a queste Sezioni Unite in questa sede verificare l'incidenza della previsione contenuta nell'art. 11, co. 2, l. n. 247/2012 sull'obbligo di formazione continua determinato dal regolamento dell'Ordine di X e dalle disposizioni successive se più favorevoli all'incolpato, poiché sul punto è mancata qualunque statuizione da parte del CNF.

6.32. Ferma, dunque, l'applicabilità della predetta causa di esonero, spetta al CNF valutare in quale misura il sopravvenire della detta causa nel corso del triennio incida sui crediti formativi minimi da conseguire nelle prime due annualità del triennio.

7. Sulla base di tali considerazioni può essere fissato il seguente principio di diritto:

La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, l. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che *«Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.»*

8. In conformità a tali considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia e, in accoglimento del primo motivo di ricorso,



disatteso il secondo, la decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.

9. Ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del procedimento di legittimità, atteso l'accoglimento soltanto parziale del ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.

Dichiara irripetibili le spese del procedimento di legittimità.

Così deciso all'udienza del 9.2.2021 dalle Sezioni Unite civili in Roma.

Il cons. rel.

*P. H. K. P. m. B. K.*

Il Presidente

*Marykate Cennamo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 APR. 2021

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Pacitti

*Se lie lous*

*Se lie lous*

